



DELIBERAZIONE
n. 8 del 21 gennaio 2019

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Fastweb xxx**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l’“*Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA l’istanza GU14 n. 292 del giorno 22 luglio 2016, con cui il Sig. xxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb xxx (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni

elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, titolare di un contratto residenziale, sull’utenza n. 0574 075xxx, lamenta l’inadempimento, da parte dell’operatore Fastweb, di un precedente accordo transattivo stragiudiziale, nonché i ripetuti episodi di sospensione non preavvisati.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- nel corso del 2015 raggiungeva con l’operatore Fastweb un accordo transattivo stragiudiziale di natura novativa al fine di dirimere una controversia pendente; in tale accordo l’operatore si impegnava, in particolare, a procedere alla chiusura del contratto di cui al codice cliente n. 5924714, alla cessazione del numero telefonico 0574075xxx, allo storno integrale dell’insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione entro 90 giorni dalla ricezione in originale della transazione sottoscritta;
- detto accordo prevedeva che l’operatore avrebbe dovuto cessare il contratto dal 15 ottobre 2015;
- in detto periodo constatava sospensioni *“della linea voce ed ADSL avente numerazione 0574 075xxx, con cadenza mensile, senza preavviso”*; l’*“illegittima sospensione della linea telefonica determinava l’onere per il sig. xxx di contattare il proprio tecnico di fiducia per procedere alla riprogrammazione della centralina dell’impianto dall’allarme collegato al numero 0574075xxx, con aggravio di costi a suo carico”*;
- il provvedimento di sospensione amministrativa poteva dirsi illegittimo in quanto, *“visto l’accordo transattivo raggiunto e sottoscritto con Fastweb, nessuna morosità poteva essere imputata al Sig. xxx, il quale al contrario era in attesa dell’emissione di tutte le note di credito a storno integrale dell’insoluto ed ovviamente aveva diritto ad un servizio telefonico regolare e funzionante”*; Fastweb *“avrebbe dovuto onorare i propri impegni e le proprie obbligazioni, garantendo il servizio sino alla completa cessazione, e non certo sospendere ripetutamente il servizio”*;
- l’operatore *“non provvedeva alla chiusura del contratto di telefonia fissa con conseguente cessazione del numero telefonico 0574075xxx e chiusura del ciclo di fatturazione”*, ma, al contrario, continuava *“ad emettere fatture in addebito per abbonamenti anticipati, ovvero per costi non dovuti e specificatamente contestati”* anche successivamente all’instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom Toscana e successivamente alla cessazione dell’utenza telefonica avvenuta nel mese di marzo 2015.

In data 14 giugno 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Fastweb tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

i) “intimare a Fastweb l’emissione e l’invio in forma cartacea di note di credito, ovvero a storno integrale dell’insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione”;

ii) “diffidare Fastweb dall’emissione di nuove fatture con imposizione di costi non dovuti”;

iii) *“dichiarare l’inadempimento contrattuale di Fastweb alla transazione novativa e per l’effetto intimare il pagamento di un indennizzo per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’accordo”*;

iv) *“disporre l’indennizzo per danno in relazione agli inadempimenti eventualmente accertati anche di illegittima sospensione del servizio, quantificabile in misura non inferiore ad € 3.000,00, oltre al rimborso per le spese legali”*.

2. La posizione dell’operatore.

La società Fastweb, in data 23 settembre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha dedotto in via preliminare l’inammissibilità della domanda di parte istante in quanto *“basata su un precedente accordo transattivo novativo raggiunto tra le parti (...), dunque, non può essere proposta un’ulteriore istanza per l’esecuzione di quanto pattuito nel precedente accordo. Peraltro, il regolamento in materia prevede in maniera cristallina l’inammissibilità delle istanze formulate in violazione rispetto a quanto stabilito ex art. 19. comma 4, all. a) alla Delibera 173/07/CONS che prescrive quanto segue: “L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi non previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”*. Alla luce di quanto su esposto, le richieste (...) formulate in istanza sono da dichiarare inammissibili, in quanto l’Autorità adita, come si evince chiaramente dalla normativa sopra citata, non può agire per imporre l’esecuzione di un precedente accordo, ma può solamente liquidare indennizzi, qualora dovesse rilevare fondata l’istanza”.

Nel merito l’operatore evidenzia di aver *“dato piena esecuzione alla transazione, ponendo in essere tutte le operazioni necessarie per procedere alla chiusura del contratto nonché allo storno dell’insoluto maturato dal Sig. xxx, nei termini stabiliti nell’accordo”*.

Prosegue l’operatore precisando che *“l’istante ha utilizzato i servizi fino al momento della chiusura del contratto, come si evince dal traffico presente in fattura (doc. 3)”*; e che di fronte ai presunti disservizi lamentati dall’istante durante il periodo in cui il contratto avrebbe dovuto essere chiuso, *“alla scrivente non risulta pervenuto alcun reclamo in merito ai presunti malfunzionamenti, né tantomeno l’istante fornisce evidenza di segno contrario”*.

Sul punto l’operatore ha evidenziato che *“l’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto stabilisce che “Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ove non diversamente specificato dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R, e-mail o via fax (...); in merito alle fatture emesse successivamente alla sottoscrizione della transazione, è necessario evidenziare che le stesse sono state correttamente stornate, come previsto dall’accordo sottoscritto; Infatti, sono state emesse, per tutte le fatture successive alla sottoscrizione della transazione, le relative note di credito (doc. 5); alla luce di quanto su esposto, si evince in maniera cristallina, Fastweb (...) ha eseguito in pieno quanto previsto nell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti”*;

L’operatore conclude confidando *“nel rigetto delle richieste avanzate dall’istante, infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, con compensazione delle spese di procedura”*.

3. La replica dell’istante

L'istante ha fatto pervenire, in data 6 ottobre 2016, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una replica con documentazione in allegato, con la quale, nel ribadire la fondatezza delle proprie contestazioni respinge le eccezioni sollevate dall'operatore precisando *“che l'accordo transattivo raggiunto di natura novativa, mirava a dirimere una controversia per la quale era stata avviata la procedura n. 6557/1.11.12.2, con oggetto ben differente a quanto indicato nell'istanza oggi in esame. Appare evidente come oggetto della istanza avanzata ai fini della definizione della presente controversia (formulano GUI4 - n. 292/16) sia in primo luogo la sospensione di un servizio che al contrario doveva essere garantito nei termini di efficacia dell'accordo transattivo ovvero l'inadempimento contrattuale di parte di Fastweb circa la mancata cessazione dell'utenza telefonica e mancato storno dell'insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione e l'emissione, successivamente alla data del 15.10.2016, di fatture di consumo per anticipo abbonamenti comprensive di interessi di mora. Al riguardo si specifica che qualora Fastweb avesse onorato l'accordo transattivo perfezionatosi in data 15.10.2016 e quindi emesso nei termini lo storno per gli importi non dovuti, regolarizzando la posizione contabile dell'utente, nessuna sospensione del servizio, presumibilmente per morosità, sarebbe stata effettuata e nessun pregiudizio il Sig. xxxx avrebbe presumibilmente sofferto. In forza dell'accordo transattivo con efficacia dal 15.10.2016, la Fastweb avrebbe dovuto stornare gli importi insoluti, fatto evidentemente non avvenuto viste le numerose sospensioni del servizio di telefonia ed ADSL e vista anche l'assenza di solleciti di pagamento per morosità”*. Nel merito parte istante rileva l'infondatezza delle eccezioni tutte sollevate dall'operatore laddove quest'ultimo sostiene di nella propria memoria di *“aver dato piena esecuzione alla transazione, ponendo in essere tutte le operazioni necessarie per procedere alla chiusura del contratto nonché allo storno dell'insoluto maturato nei termini indicati nell'accordo”*. Se così fosse stato, entro 90 giorni decorrenti dal 15.10.2016 (ovvero al 15.01.2016) la Fastweb spa avrebbe chiuso il contratto avente codice cliente n. 5924714 con conseguente cessazione del numero telefonico 0574075xxx e avrebbe provveduto allo storno integrale dell'insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione. Evidente come detto ritardo abbia causato un pregiudizio al sig. xxx, suscettibile di indennizzo per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di un accordo transattivo, così come correttamente richiesto nel formulano GUI4. Appare altresì peculiare quanto dichiarato al punto 5 nonché peculiare che al punto 6 della memoria di controparte si legga *“alla scrivente non risulta pervenuto alcun reclamo in merito ai presunti malfunzionamenti”*. Al riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto il quale al punto n. 1. recita *“Fastweb mette a disposizione del Cliente un Servizio Clienti, contattabile al numero 192193, al quale il Cliente potrà rivolgersi per informazioni, richieste e reclami relativi ai Servizi”*. Lecito pertanto che il primo tentativo di contatto con la Fastweb avvenga per canali telefonici e tramite il Servizio Clienti, considerato altresì che la tempistica contrattualmente prevista per il riscontro ad un reclamo inoltrato per scritto è di almeno 45 giorni (cfr. condizioni generali di contratto art. 10.4). Non può in ogni caso sfuggire come ogni contestazione formale a tutte le fatture emesse e non dovute, inviate come contrattualmente previsto alla Casella Postale di Fastweb, non abbiamo mai ricevuto riscontro alcuno, nonostante la regolare e comprovata ricezione delle stesse (cfr. doc. 2,4,6 memoria autorizzata di parte)....(omissis)”. Infine l'istante conclude insistendo con la richiesta *“di dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte di Fastweb in ordine agli obblighi ed alle obbligazioni scaturenti dell'accordo transattivo di natura novativa avente efficacia iniziale al 15.10.2015, intimando a Fastweb il pagamento di un indennizzo per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'accordo e comunque disporre un indennizzo in favore del sig. xxx, in relazione agli inadempimenti eventualmente accertati anche di illegittima sospensione del servizio, oltre al rimborso per spese legali”*.

4. La replica dell'operatore

La società Fastweb, in data 5 ottobre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica, nella quale, richiamando integralmente la propria memoria in atti, ha dedotto l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda di controparte. In particolare, preliminarmente l'operatore ha:

- eccepito *“l'inammissibilità delle richieste tese ad ottenere il risarcimento del danno economico e psicologico. Tale domanda dovrà essere disattesa in quanto non può trovare cittadinanza in questa sede”*;

- ribadito *“il tenore dell'efficacia novativa della transazione oggetto della presente istanza, dalla quale si evince che non può essere proposto un'ulteriore procedimento per l'esecuzione di quanto pattuito nel precedente accordo”*.

- sottolineato *“che il regolamento in materia prevede l'inammissibilità delle istanze formulate in violazione rispetto a quanto stabilito ex art. 19, comma 4, all. a) alla Delibera 173/07/CONS. Pertanto, la richiesta di emissione delle note di credito e soprattutto la richiesta di far eseguire la precedente transazione sottoscritta tra le parti non può in alcun modo trovare cittadinanza in questa sede”*.

La società Fastweb ha nel merito evidenziato che, *“ricevuto l'atto di transazione sottoscritto dall'istante, ha avviato la procedura di cessazione amministrativa della numerazione oggetto del presente procedimento; paradossale, pertanto che l'istante, pur non più interessato al servizio fornito, lamenti presunti malfunzionamenti; peraltro, lo si ribadisce, alla scrivente non è mai risultata alcuna anomalia nell'erogazione dei propri servizi, che sono stati pienamente usufruiti dall'istante fino al momento della chiusura del contratto, come risulta evidente dal traffico presente nelle fatture depositate (cfr. doc. 3 - memoria illustrativa)”*.

Prosegue l'operatore precisando che *“per quanto riguarda l'asserito ritardo nella cessazione della numerazione telefonica oggetto della transazione, l'istante non produce alcuna prova di quanto asserito nelle memorie depositate. Avrebbe dovuto, infatti, quantomeno depositare copia del contratto asseritamente sottoscritto con il presunto nuovo operatore;*

Passando ad analizzare le doglianze relative alle fatture emesse, alla scrivente preme sottolineare, ancora una volta, che l'emissione delle note di credito richieste dall'istante non fa parte dell'accordo sottoscritto. Come è noto, per storno si intende la cancellazione di un documento contabile. Dunque, anche se la scrivente ha emesso delle fatture nel periodo successivo alla sottoscrizione della transazione, le stesse si intendono come non dovute, alla luce dell'accordo sottoscritto; In ogni caso, come si evince chiaramente anche dalla comunicazione inviata via mail da Fastweb, allegata da controparte, nulla è dovuto dal Sig. xxx alla scrivente dal momento della sottoscrizione della transazione; nel doc. 7 depositato dall'istante si legge chiaramente: “nulla è dovuto relativamente alle fatture ad oggi insolute”; ed infatti, le stesse sono state emesse, ma regolarmente stornate, come appare evidente dalla documentazione depositata (cfr. doc. 5 - memoria illustrativa); Per quanto riguarda la fattura pervenuta, a dire di controparte, in ritardo rispetto alla data di scadenza, è superfluo sottolineare che anche il suddetto documento, è coperto dallo storno previsto nell'accordo transattivo e quindi, non doveva essere pagata dal Sig. xxxx; Ovviamente, quanto appena esposto vale per le fatture emesse successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo”;

La società Fastweb, in data 10 ottobre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, ulteriori note di replica, nella quale, precisava la propria posizione richiamandosi integralmente a quanto già sostenuto in atti.

7. La replica dell' utente.

L'istante ha fatto pervenire, in data 18 ottobre 2016, un'ulteriore memoria di replica, tuttavia irricevibile perché oltre i termini concessi dal responsabile del procedimento; ad ogni buon conto il contenuto esposto nulla di nuovo apporta a quanto presente agli atti del procedimento.

8. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In primis deve evidenziarsi che, con riferimento alle domande di cui ai punti sub *i*), *ii*), *iii*), le stesse non sono meritevoli di accoglimento atteso che il presunto inadempimento di un precedente accordo intervenuto *inter partes* esula dalle competenze di questo Corecom ed è invece riservato alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Occorre precisare al riguardo che l'art. 19. comma 4, della Delibera Agcom 173/07/CONS, allegato A delinea l'ambito d'intervento così disponendo: “L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi non previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”. Pertanto, l'accertamento dello scrivente Corecom, non può essere diretto a sindacare l'esatto adempimento o meno di un accordo intervenuto *ex ante* tra le parti, bensì unicamente la conformità della condotta dell'operatore alle disposizioni di cui al Regolamento. In altri termini, a seguito dell'accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore, l'organo adito, può disporre a carico dell'operatore, rimborsi, storni ed indennizzi, ma non può dichiarare l'inadempimento di singole clausole contrattuali che, ricadendo all'interno del sinallagma, sono destinate a produrre i propri effetti solo tra le parti dell'accordo. E' perciò da escludersi una competenza di questo Corecom in ordine alle richieste dell'istante, per le quali è invece competente il giudice ordinario.

Sempre in via preliminare, con riferimento alla domanda sub *iv*) relativa alla liquidazione di euro 3.000,00 a titolo di ristoro per il danno e di rimborso delle spese legali, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno. E' dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario. Pertanto, qualunque domanda di risarcimento per i danni, i disagi subiti e la refusione delle spese legali, dall'utente quantificati in € 3.000,00, deve essere dichiarata inammissibile in questa sede, e correttamente interpretata quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione ai fatti oggetto del procedimento, come statuito dal paragrafo III.1.3 delle “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

All'esito delle risultanze istruttorie è emerso che la presente disamina s'incentra sulla illegittima sospensione del servizio.

Nel merito:

Sull'illegittima sospensione del servizio.

L'istante lamenta di aver subito continui distacchi dei servizi voce e ADSL da parte di Fastweb, laddove l'operatore ha eccepito di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito.

La richiesta *sub iv)* di parte istante non è meritevole di accoglimento. Difatti, l'istante si è limitato a dedurre “*continui distacchi della linea voce ed ADSL avente numerazione 0574 075xxx, con cadenza mensile, senza preavviso*” senza circoscrivere l'arco temporale di riferimento. Né dal corredo istruttorio risulta documentazione ulteriore, ad esempio reclami o segnalazioni all'operatore, da cui sia possibile riscontrare la circostanza lamentata dall'istante circa i periodi delle ripetute sospensioni non preavvisate dei servizi. Al riguardo si richiama l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione (*ex multis*, Delibera Agcom 68/16/CIR).

Pertanto non può essere accolta la richiesta *sub iv)* di indennizzo dell'istante per la sospensione di servizi, attesa la mancata indicazione gli intervalli temporali di riferimento, non consentendo, a questo CoReCom la verifica di quanto contestato.

Infine, in considerazione del mancato accoglimento delle richieste, si ritiene equo compensare le spese di procedura tra le parti.

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione” quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti svolta su proposta del Presidente nella seduta 21 gennaio 2019;

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata il rigetto dell'istanza presentata in data 22 luglio 2016 dall'istante sig. xxxx nei confronti dell'operatore Fastweb xxx, con compensazione delle spese procedurali.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.



DELIBERAZIONE
n. 8 del 21 gennaio 2019

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi